

## ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

## CONSIGLIO DIRETTIVO

## DELIBERAZIONE N. 14844

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunitosi a Roma in data 27 luglio 2018, alla presenza di n. 32 dei propri componenti su un totale di 34,

- visto il D.Lgs. 196/2003 contenente il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- vista la Raccomandazione della Commissione europea del 11.3.2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e un Codice di Condotta per l'assunzione dei ricercatori che all'Allegato 1, nel paragrafo dedicato alla *“Buona Condotta nel settore della ricerca”*, afferma che i ricercatori dovrebbero essere al corrente dei vigenti requisiti legali nazionali per quanto riguarda la protezione dei dati e della riservatezza e adottare le misure necessarie per soddisfarli in qualsiasi momento;
- visto il D.Lgs. n. 218/2016 il quale all'art. 2, comma 2, lett. e) dispone che i ricercatori e i tecnologi devono assicurare la protezione e la riservatezza dei dati trattati;
- visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016 (di seguito anche Regolamento) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
- visto l'art. 4 comma 1, punto 7) del Regolamento che definisce Titolare del trattamento l'autorità pubblica che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;
- visto l'art. 24 del Regolamento il quale dispone che il Titolare del trattamento metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- viste le deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 6389 del 26.3.1999 e n. 8335 del 28.11.2003 che hanno individuato il titolare nonché i responsabili del trattamento dei dati personali all'interno dell'INFN ai sensi della legge n. 675/1996, contenente norme sulla *“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”*;
- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14734 del 27.4.2018 che ha designato il Responsabile della protezione dei dati personali dell'INFN (di seguito DPO);
- visto lo Statuto dell'INFN;
- visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INFN;
- visto il Disciplinare Organizzativo dell'Amministrazione Centrale;
- ravvisata l'esigenza di adeguare l'organizzazione del trattamento dei dati personali all'interno dell'INFN in considerazione del Regolamento;
- ritenuto di individuare, in questa prima fase di implementazione del Regolamento all'interno dell'organizzazione dell'Istituto, delle misure tecniche di sicurezza alle quali le Strutture dell'INFN e le articolazioni dell'Amministrazione Centrale e della Presidenza devono adeguarsi
- sentito il DPO dell'INFN;
- con il voto favorevole di n. 32 componenti

DELIBERA

1. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è individuato Titolare del trattamento dei dati personali cui competono le decisioni in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento.
2. Il Direttore Generale dell'INFN, sentito il DPO, svolge funzioni di coordinamento ed in particolare: fornisce indicazioni di carattere generale; emana direttive; definisce modelli standard delle informative, degli atti di designazione e delle istruzioni nonché dei contratti di designazione dei Responsabili esterni al trattamento; coordina la definizione delle misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare all'interno dell'INFN il corretto adempimento del Regolamento e la concreta applicazione delle indicazioni provenienti dall'Autorità di controllo.
3. Il Direttore Generale, i Direttori delle Strutture, i Direttori delle Aree, Direzioni, Divisioni e Servizi Professionali dell'Amministrazione Centrale, di cui all'art. 2 del Disciplinare Organizzativo dell'Amministrazione Centrale, nonché i Responsabili del Servizio di Presidenza e dell'Ufficio Comunicazione, negli ambiti di rispettiva competenza definiti dagli atti interni dell'Istituto, assicurano il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento e dalla normativa nazionale in capo al Titolare del trattamento;
4. I Direttori delle Strutture dell'INFN, in considerazione dell'attuale organizzazione dei sistemi informativi, attuano le misure tecniche di sicurezza contenute nell'allegato e parte integrante alla presente deliberazione, integrandole, se del caso, per assicurare un più efficace livello di sicurezza dei dati personali all'interno della Struttura che dirigono; assicurano, su base permanente, la riservatezza, la disponibilità e la resilienza dei sistemi esistenti nella Struttura, la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, nonché la predisposizione e l'esecuzione con regolarità di procedure per verificare e valutare l'efficacia delle misure adottate;
5. I soggetti individuati nel capoverso 3 hanno il compito di provvedere alla effettiva e concreta attuazione delle misure tecniche ed organizzative volte a garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente al Regolamento presso ciascuna Struttura, articolazione o ufficio che dirigono o di cui hanno la responsabilità. In particolare:
  - a) designano le persone autorizzate al trattamento dei dati personali nell'ambito della articolazione che dirigono; garantiscono che le stesse siano state preliminarmente istruite per il trattamento e si siano impegnate alla riservatezza; verificano l'osservanza delle istruzioni che sono state impartite per il trattamento, e, ove ne sussistano le condizioni, l'osservanza di obblighi legali di riservatezza;
  - b) assicurano che l'informativa sul trattamento dei dati sia fornita all'interessato e, nei casi previsti, ne acquisiscono il consenso;
  - c) danno seguito alle eventuali richieste degli interessati per l'esercizio dei diritti loro garantiti dal Capo IV del Regolamento;
  - d) implementano il Registro del trattamento dei dati personali, comunicando al DPO i nuovi trattamenti in uso presso la Struttura o l'articolazione che dirigono o di cui hanno la responsabilità;
  - e) notificano al Garante della protezione dei dati personali le violazioni dei dati personali (*data breach*); provvedono alla comunicazione della violazione agli interessati, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento, e ne danno informativa al Direttore Generale e al DPO;
  - f) effettuano, quando sia necessaria e sentito il DPO, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali;

- g) mettono a disposizione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi richiesti dal Regolamento; consentono e contribuiscono alle attività di revisione e di ispezione;
- h) informano immediatamente il Direttore Generale e il DPO in ogni circostanza in cui ritengono che un'istruzione relativa al trattamento dei dati violi il Regolamento o altre disposizioni relative alla protezione dei dati;
- i) designano quali Responsabili esterni al trattamento i soggetti che trattano dati personali per conto dell'INFN nell'ambito di convenzioni o contratti che hanno potere a sottoscrivere, nell'ambito delle competenze per valore e materia previste dagli atti interni dell'INFN;
- j) individuano un referente locale quale punto di contatto con il DPO e supporto alle attività di gestione degli adempimenti connessi alla protezione dei dati.

6. Gli oneri derivanti dall'esecuzione della presente deliberazione trovano copertura sul bilancio delle singole Strutture nelle spese di funzionamento.